# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 22 settembre | Numero 225

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

## Avviso di spedizione di atti del Governo.

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la distribuzione del 1° volume della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del medesimo dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, in via Giulia, n. 52, (quartiere 16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

## SOMMARIO
### PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

### ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 14 volgente mese, n. 1639, che approva il regolamento del corpo degli agenti investigativi, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* num. 222, del 17 corrente, si è incorsi nei seguenti errori:

Figura pubblicato un articolo 27, che non esiste nel regolamento stesso, che termina, invece, con l'articolo 26.

All'articolo 10, si è aggiunta la frase finale « *salve le disposizioni di cui all'articolo 23* », che non figura nel decreto originale.

All'articolo 9, è citato il R. decreto 31 agosto 1917, n. 620, mentre doveva stamparsi n. 690, come qui si rettifica.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 1577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge il 21 dicembre 1915, n. 1774 cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali disciplinati dalla legge 20 marzo 1913, n. 268, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223.

Art. 2.

Il ministro proponente è autorizzato ad aprire i concorsi per le singole cattedre vacanti in ogni Istituto con le norme indicate nella predetta legge e nel relativo regolamento. Nella formazione della terna prescritta dell'art. 27 del regolamento approvato con il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art 3.

Il ministro proponente è pure autorizzato, quando lo creda necessario, ad abbreviare, per i singoli concorsi, il termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 21 del regolamento 1° agosto 1913, n. 1223.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nelle RR. scuole industriali e commerciali disciplinate dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento generale approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 2.

Il ministro proponente è autorizzato ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti in ogni scuola con le norme indicate nella predetta legge e nel relativo regolamento. Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguito l'idoneità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 3.

Il ministro proponente è pure autorizzato, quando lo creda necessario, ad abbreviare per i singoli concorsi il termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma secondo dell'art. 82 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1580 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

RR. scuole superiori di agricoltura.

Art. 1.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, degli assistenti e del personale di segreteria delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, sono quelli indicati dalle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse al presente decreto.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 13.200, con tre aumenti quinquennali nella misura di L. 1000 ciascuno i primi due e di L. 1200 il terzo.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono sino a L. 11.000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Art. 2.

Il nuovo stipendio per i professori in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale.

Nel primo anno, però, dell'applicazione del presente decreto, nessuno dei professori, di cui all'articolo precedente, potrà avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° luglio 1919, salvo il caso d'intervenuta promozione.

Art. 3.

Il limite dello stipendio per la concessione della indennità caroviveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è elevato a L. 13.200.

Art. 4.

Lo stipendio degli incaricati di ruolo, di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale dell'8 maggio 1919, n. 715, è elevato a L. 5000.

Art. 5.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita, in modo che il totale non superi 2400 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 3000 lire annue.

Art. 6.

L'assegno ai capi tecnici ed ai preparatori, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, è di L. 4000 e sarà elevato fino a raggiungere L. 5400 mediante 4 aumenti quinquennali di L. 350 ciascuno.

Per il personale in carica all'applicazione del presente decreto gli aumenti quinquennali decorrono dal 1° luglio 1919.

Art. 7.

L'assegno al personale d'inservienza, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, è di L. 2000 e sarà elevato sino a raggiungere L. 3300 mediante 6 aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Per il personale attualmente in carica, saranno computati, all'effetto degli aumenti predetti, gli anni di servizio prestati anteriormente all'applicazione del presente decreto, sino a conseguire quattro aumenti triennali.

Art. 8.

L'assegno al direttore tecnico della tenuta di Casalina della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 maggio 1919, n. 715, è portato a L. 6000 e continuerà a gravare sulla dotazione ordinaria dell'Istituto medesimo.

TITOLO II.

## RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 9.

Ai ruoli organici del personale direttivo, assistente e di segreteria delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali portati dalle tabelle *A*, *B*, *C*, della legge 19 luglio 1909, n. 527; dalla tabella portata dall'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 547; dalla tabella portata dall'art. 2 della legge 8 giugno 1911, n. 550; dalle tabelle *A* e *B* della legge 6 luglio 1912, n. 869, e dalla tabella *A* della legge 26 giugno 1913, n. 888, sono sostituiti quelli portati dalla tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 10.

Gli stipendi dei direttori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 13.200 con tre aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno i due primi e di L. 1200 il terzo.

Nel primo anno dell'applicazione del presente decreto nessuno dei direttori interessati potrà avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° luglio 1919, salvo il caso di intervenuta promozione.

Art. 11.

Gli stipendi dei vice direttori si accrescono sino a L. 10.000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Per i vice direttori in carica all'applicazione del presente decreto, gli aumenti quinquennali decorrono dal 1° luglio 1919.

Il personale in carica è confermato su proposta dei direttori dei rispettivi Istituti. Alle vacanze si provvederà mediante pubblico concorso.

Il concorrente riuscito idoneo sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, colla quale qualifica rimarrà un biennio, dopo il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Consiglio per l'istruzione agraria, sarà con decreto Reale assunto definitivamente in servizio.

Lo straordinario che allo scadere del biennio non venga confermato stabile, sarà, udito il Consiglio per l'istruzione agraria, dispensato dal servizio.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il primo aumento quinquennale decorre dalla nomina definitiva.

Art. 12.

Agli assistenti saranno concessi quattro aumenti quinquennali nella misura del decimo dello stipendio iniziale.

Per gli assistenti in carica all'applicazione del presente decreto gli aumenti quinquennali decorrono dal 1° luglio 1919.

Gli assistenti attualmente in carica sono confermati su proposta dei direttori dei rispettivi Istituti. Alle vacanze si provvederà mediante pubblico concorso.

Il concorrente riuscito idoneo sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, con la quale qualifica rimarrà per un biennio, dopo il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, sarà, con decreto Reale, assunto definitivamente in servizio.

Lo straordinario che allo scadere del biennio non venga confermato stabile, sarà, udita la Giunta per la istruzione agraria, dispensato dal servizio.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il primo aumento quinquennale decorre dalla nomina definitiva.

Art. 13.

Il personale di segreteria è assunto in servizio con le norme stabilite dall'art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 527.

Gli stipendi del personale predetto faranno carico al bilancio dello Stato.

Art. 14.

Il personale tecnico (capi tecnici e preparatori) è quello portato dalla tabella *E*, annessa al presente decreto.

Sull'assegno iniziale di L. 4000 saranno corrisposti 4 aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno.

Per il personale in carica all'applicazione del presente decreto gli aumenti quinquennali decorrono dal 1° luglio 1919.

Questo personale sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale su proposta del direttore dell'Istituto.

Al licenziamento ed al collocamento a riposo sarà provveduto con decreto Ministeriale udito il direttore dell'Istituto.

Art. 15.

Il numero e le attribuzioni del personale di inservienza saranno fissati dal regolamento interno di ciascun Istituto.

L'assegno iniziale di questo personale è fissato in L. 2000 e sarà elevato fino a L. 3300 mediante 6 aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Per il personale attualmente in carica saranno computati agli effetti degli aumenti predetti gli anni di servizio prestati anteriormente all'applicazione del presente decreto sino a conseguire quattro aumenti triennali.

Questo personale viene nominato con decreto Ministeriale e su proposta del direttore dell'Istituto.

Al licenziamento ed al collocamento a riposo sarà provveduto con decreto Ministeriale sentito il direttore dell'Istituto.

Art. 16.

I capi tecnici, i preparatori e i componenti il personale di ser-

vizio, di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto, saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e, alle relative spese, si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero per l'agricoltura, corrispondente al 10 0[0 dei rispettivi assegni e con la quota non inferiore al 5 0[0 a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquidazione delle pensioni agli interessati ed alle loro famiglie, sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale del 29 maggio 1919, n. 948.

Art. 17.

Il contributo dello Stato per le spese di funzionamento dei singoli Istituti sperimentali, considerati dal presente decreto, sarà aumentato, complessivamente, di L. 125.000 a partire dall'esercizio 1919-920.

Il riparto di detta somma sarà determinato con decreto Reale.

Art. 18.

Perchè i laboratori di chimica agraria delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e quello di tecnologia chimico-agraria del R. Istituto superiore agrario di Perugia, siano posti in grado di funzionare da stazioni sperimentali, vengono assegnate a ciascuno annue L. 25.000. Le somme relative saranno iscritte al capitolo corrispondente al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1919-920.

Nella somma di L. 25,000 per il laboratorio di chimica agraria della R. scuola superiore di agricoltura di Portici, sono comprese L. 4000 che già figurano nell'allegato n. 3 del citato capitolo del bilancio.

A partire dallo stesso esercizio finanziario, sarà aumentato di L. 15,000 il contributo per il mantenimento del laboratorio di chimica agraria della R. scuola superiore agraria di Pisa e saranno aumentati di L. 8000 i contributi ai laboratori di chimica agraria autonomi di Udine e di Forlì, che figurano nell'allegato n. 3 riferentisi al capitolo sopracitato, perchè possano estendere e intensificare la loro funzione sperimentale.

TITOLO III.

## Disposizioni generali.

Art. 19.

Ai capi tecnici, ai preparatori ed al personale d'inservienza delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali che, per effetto del presente decreto, beneficano di miglioramenti in misura uguale o superiore alla indennità determinata dall'art. 1 del R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, non spetta l'indennità stessa. Qualora, invece, essi conseguano un miglioramento inferiore a tale indennità, verrà loro concessa la differenza, a decorrere dal 1° luglio 1919.

Art. 20.

Negli aumenti di stipendio o di assegno, risultanti dall'applicazione del presente decreto, sono assorbiti gli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 21.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920, dalle maggiori assegnazioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

## Professori ordinari e straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

12 professori ordinari a lire 10.000, L. 120.000.
4 professori straordinari a lire 8000, L. 32.000.

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

12 professori ordinari a lire 10.000, L. 120.000.
4 professori straordinari a lire 8000, L. 32.000.

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

10 professori ordinari a lire 10.000, L. 100.000.
4 professori straordinari a lire 8000, L. 32.000.

Tabella B.

## Assistenti delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

6 assistenti di 1ª classe a lire 5500, L. 33.000.
10 assistenti di 2ª classe a lire 5000, L. 50.000.

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

6 assistenti di 1ª classe a lire 5500, L. 33.000.
10 assistenti di 2ª classe a lire 5000, L. 50.000.

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

5 assistenti di 1ª classe a lire 5500, L. 27,500.
8 assistenti di 2ª classe a lire 5000, L. 40.000.

Tabella C.

## Personale delle segreterie delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

1 segretario capo a lire 6000, L. 6000.
1 contabile a lire 4000, L. 4000.
1 bibliotecario a lire 5000, L. 5000.
2 applicati di segreteria a lire 6000, L. 3000.

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

1 segretario capo a lire 6000, L. 6000.
1 contabile a lire 4000, L. 4000.
1 bibliotecario a lire 5000, L. 5000.
2 applicati di segreteria a lire 3000, L. 6000.

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

1 segretario capo a lire 6000, L. 6000.
1 contabile a lire 4000, L. 4000.
1 economo a lire 4000, L. 4000.
1 bibliotecario a lire 5000, L. 5000.
2 applicati di segreteria a lire 3000, L. 6000.

Tabella D.

## Personale direttivo, assistente e di segreteria delle stazioni di prova agrarie e speciali.

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
2 assistenti a lire 5000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L 4500.

Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
2 assistenti a lire 5.000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4.500, L. 4.500.

Stazione enologica sperimentale di Asti.

1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
3 assistenti a lire 5.000, L. 15.000.
1 segretario contabile a lire 4.500, L. 4.500.

Stazione di entomologia agraria di Firenze.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
3 assistenti a lire 5.000, L. 15.000.
1 segretario contabile a lire 4.500, L. 4.500.
Stazione sperimentale di caseificio di Lodi.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
1 assistente a lire 5.000, L. 5.000.
Stazione agraria sperimentale di Modena.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
2 assistenti a lire 5.000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4.500, L. 4.500.
Stazione bacologica sperimentale di Padova.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7.000, L. 7.000.
2 assistenti a lire 5.000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4.500, L. 4.500.
Stazione chimico agraria sperimentale di Roma.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
3 assistenti a lire 5000, L. 15.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L. 4500.
Stazione di patologia vegetale di Roma.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
2 assistenti a lire 5000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L. 4500.
Stazione agraria sperimentale di Torino.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
3 assistenti a L. 5000, L. 15.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L. 4500.
Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia.
1 direttore a lire 6000, L. 6000.
1 assistente a lire 5000, L. 5000.
1 segretario contabile a L. 4500, L. 4500.
Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
2 assistenti a lire 5000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L. 4500.
Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.
1 direttore a lire 10.000, L. 10.000.
1 vice direttore a lire 7000, L. 7000.
2 assistenti a lire 5000, L. 10.000.
1 segretario contabile a lire 4500, L. 4500.

Tabella E.

## Personale tecnico delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.
1 capo coltivatore a lire 4000, L. 4000.
Stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura di Ascoli Piceno.
1 capo tecnico a lire 4000, L. 4000.
Stazione di entomologia agraria di Firenze.
1 preparatore a lire 4000, L. 4000.
Stazione sperimentale di caseificio di Lodi.
1 capo casaro a lire 4000, L. 4000.
Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia.
1 preparatore a lire 4000, L. 4000.
Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.
3 capi coltivatori a lire 4000, L. 12.000.
Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo
2 capi coltivatori a lire 4000, L. 8000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro di agricoltura*: VISOCCHI.
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

*Il numero 1609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39;
Visto l'altro Nostro decreto 17 maggio 1919, n. 886, relativo alla costituzione del Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Ritenuta l'opportunità di chiarire le disposizioni in esso contenute e di coordinarle con le leggi e i regolamenti vigenti nelle due colonie;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali speciali di cui all'art. 11, secondo comma, del R. decreto 17 maggio 1919, n. 886, saranno istituiti soltanto quando sia proclamato lo stato d'assedio e per il tempo della sua durata. Essi verranno formati e funzioneranno secondo le norme per i tribunali di guerra contenute nel Codice penale per l'esercito e nelle altre leggi che regolano la materia.

Art. 2.

Il rimpatrio ai luoghi d'origine dei cittadini italiani metropolitani e di quelli coloniali, dei cittadini e sudditi stranieri, dei nativi di altre colonie italiane, è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza della colonia, nei casi e con le norme stabilite dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento, cui nulla è innovato.

Parimenti, nei casi e con le norme stabilite nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza, il governatore può ordinare la espulsione dei cittadini e sudditi stranieri.

Per i cittadini italiani metropolitani, invece, l'espulsione può essere ordinata dal governatore soltanto per condanne da essi riportate o per gravi motivi di ordine pubblico, udito il parere di una Commissione composta di un rappresentante del pubblico ministero e di due giudici residenti nel capoluogo della colonia. La Commissione è nominata al principio di ogni anno dal governatore, su designazione del presidente e del rappresentante il pubblico ministero presso la Corte di appello della Libia.

Art. 3.

Il ministro delle colonie è autorizzato a coordinare in unico testo da lui approvato le disposizioni del presente Nostro decreto, di quello 17 maggio 1919, n. 886, e di quello 9 gennaio 1913, n. 39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 30. | Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) | 500,000 — |
| Cap. n 41. | Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero | 500,000 — |
| | | 1,000,000 — |

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
In virtù della facoltà conferita al Governo dalla legge suddetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo unico.

Il termine minimo di due anni di cui al 1° comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, stabilito per la rinnovazione delle cessioni stipulate dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1332, non deve intendersi applicabile ai casi in cui gli stipendi e le mercedi ceduti abbiano subito un aumento fisso e continuativo di carattere organico e generale.

In tali casi la estinzione della cessione in corso non potrà effettuarsi senza il consenso degli Istituti cessionari e senza l'osservanza del secondo comma dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, per quanto riguarda l'eventuale abbuono degli interessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1674 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nessuna operazione di prestito potrà essere fatta e nessuna partecipazione finanziaria potrà essere assunta fuori del Regno e delle colonie italiane di diretto dominio da Istituti o da cittadini italiani senza il previo consenso, da darsi caso per caso, dal ministro del tesoro con suo decreto.

Nei casi di inosservanza di questa disposizione il capitale impiegato in ogni singola operazione è sottoposto ad una tassa straordinaria del 25 0[0, che viene accertata e riscossa nei modi stabiliti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, escluso qualunque ricorso all'autorità giudiziaria. L'accertamento e la riscossione sono eseguite a carico solidale del titolare dell'operazione e di ciascuna delle persone che vi hanno preso parte, anche come semplici intermediari.

Nulla è innovato alle altre disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS — TEDESCO — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
**per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari**

Visti i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, numero 1212;

**Decreta:**

Art. 1.

La esportazione dei suini ingrassati e dei magroni fuori del territorio della Provincia è sottoposta al controllo del prefetto il quale concederà permessi di esportazione su richiesta delle aziende distributrici di cui all'art. 15 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448,

salvo sempre le determinazioni del sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 2.

Per le provincie del Piemonte, Lombardia, Veneto e dell'Emilia, è fissato il prezzo massimo di L. 600 al quintale di peso vivo previa deduzione di una tara unica di chilogrammi due per capo, per i suini di peso non superiore ai chilogrammi 150.

Il prezzo unitario anzidetto sarà elevato nella misura massima di L. 1 al quintale per ogni chilogrammo di maggior peso oltre i chilogrammi 150.

Per le altre Provincie è fissato il prezzo massimo di L. 600 al quintale di peso vivo previa deduzione di una tara unica di kg. 2 per capo. Per i suini di peso non superiore ai kg. 100, tale prezzo unitario sarà elevato nella misura massima di L. 1 al quintale pe ogni kg. di maggior peso oltre i kg. 100.

Art. 3.

È fissato il prezzo massimo di L. 750 al quintale per la vendita all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale) per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

In nessun caso il prezzo di vendita al minuto potrà superare L. 8,50 al kg. oltre il dazio comunale, ove esista.

Art. 4.

Tutti coloro che esercitano l'ingrassamento dei suini devono farne denuncia al commissario ripartitore (art. 13 R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448) entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dal commissario stesso.

L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che ingrassano suini per uso domestico.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 16 settembre 1919.

*Il sottosegretario di Stato:* MURIALDI.

## IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1953, e 1° febbraio 1918, n. 102 (articoli 52 e 53) coi quali il servizio dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine veniva affidato all'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Ritenuto che il casellario del tribunale di Belluno è ora in grado di riprendere le sue funzioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244;

**Decreta:**

Col 16 ottobre 1919, il casellario giudiziale del tribunale di Belluno riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con le disposizioni sopraindicate.

Roma, 19 settembre 1919.

*Il ministro:* MORTARA.

## Comitato interministeriale per la sistemazione industrie di guerra

GIUNTA ESECUTIVA

LA 2ª SEZIONE della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione industrie di guerra, nella seduta del 16 settembre 1919, ha fissato le seguenti variazioni ai prezzi base del listino agosto 1919, a valere dal 22 settembre, per i prodotti metallici di proprietà dello Stato:

Ghisa da fonderia, al quintale, L. 42.
Billettes nazionali, id., L. 88.
Billettes omogenee americane da rilaminare:
a Genova, al quintale, L. 68;
a Venezia, id., L. 65.
Billettes e blocchetti di acciaio duro da proiettili, id., L. 50.
Tondo di acciaio duro da proiettili fino a m|m. 80, id., L. 70.
Ferro comune, prezzo base, id., L. 90.
Ferro omogeneo, prezzo base, id., L. 95.
Moietta comune, prezzo base, id., L. 95.
Moietta omogeneo, prezzo base, id., L. 100.
Vergella e filo d'apporto, id., L. 95.
Rotaie finite oltre kg. 14 il m. l., id., L. 95.
Stecche finite per dette (secondo i tipi), id., L. 110 a 120.
Piastre finite per dette (secondo i tipi), id., L. 105 a 110.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il m. l., id., L. 95.
Stecche finite per dette, id., L. 120.
Traverse finite per ferrovie portatili, id., L. 105.
Lamiere nere, prezzo base m|m 4 e più, id., L. 100.
Lamiere nere di superficie inferiore a m. q. 2 e fino a m. q. 1, id., L. 80.
Lamiere nere di superficie inferiore a m. q. 1, id., L. 60.
Lamiere zincate, prezzo base m|m 1 n. 20, id., L. 150.
Tubi saldati per mobilio, gaz ed acqua, prezzo base, id., L. 160.
Tubi senza saldatura, prezzo base, id., L. 180.
Tubi bollitori, prezzo base, id., L. 185.
Corda spinosa zincata in rotoli, id., L. 90.
Corda spinosa zincata sciolta, id., L. 40.
Corda spinosa nera in rotoli, id., L. 50.
Paletti interi da reticolati a sezione rotonda superiori a m. 1,50 di lunghezza, id., L. 50.
Paletti interi da reticolati a sezione quadra e corniera, id., L. 40.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, id., L. 130. (Per gli extra di spessore riferirsi al listino dell'Unione prodotti siderurgici di Milano).

N. B. — Resta invariata ogni altra parte del listino agosto 1919. Solamente a pag. 11 di detto listino nella categoria *A* « Rottami », a riga 17, alla dicitura:

« Rottami leggeri usati provenienti dalla raccolta in genere escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 8.

Corda spinosa nera sciolta, L. 8.

N. B. — Le categorie ultime se imballate e pressate, in più L. 2,50 »;

va sostituita la dicitura seguente:

« Rottami leggeri usati provenienti dalla raccolta in genere escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 8.

N. B. — Le due categorie ultime se imballate e pressate, in più L. 2,50.

Corda spinosa nera sciolta, L. 8 ».

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 settembre 1919.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 °/₀ netto (1906) . . . . | 86.70 | — |
| 3.50 °/₀ netto (1902) . . . . | — | — |
| 3 °/₀ lordo . . . . . . . . . . | — | — |
| 5 °/₀ netto . . . . . . . . | 93.90 | — |

### Corso medio dei cambi

**del giorno 19 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).**

Parigi 114,70 — Londra 41,55 — Svizzera 179,77 — New York 10,10 — Oro 164,75.

# REGNO D'ITALIA

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Direzione generale della sanità pubblica

### Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 34, dal 18 al 24 agosto 1919.

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carbonchio ematico.** | | | | | |
| Alessandria | Asti | — | 1 | — | 1 |
| Aquila degli A. | Aquila | — | 1 | — | 1 |
| Bergamo | Bergamo | — | 1 | — | 1 |
| » | Treviglio | — | 2 | — | 2 |
| Campobasso | Larino | — | 1 | — | 1 |
| Caserta | Gaeta | — | 1 | — | 1 |
| Catania | Acireale | — | 1 | — | 1 |
| Cuneo | Mondovì | — | 1 | — | 1 |
| Lucca | Lucca | — | 1 | — | 1 |
| Novara | Biella | — | 1 | — | 1 |
| » | Novara | — | 1 | — | 1 |
| Perugia | Rieti | — | 1 | — | 1 |
| Torino | Ivrea | — | 1 | — | 1 |
| » | Torino | — | 2 | — | 2 |
| | | — | 16 | — | 16 |
| **Carbonchio sintomatico** | | | | | |
| Cuneo | Saluzzo | — | 2 | — | 2 |
| Ferrara | Ferrara | — | 1 | — | 1 |
| Torino | Torino | — | 1 | — | 1 |
| | | — | 4 | — | 4 |
| **Afta epizootica** | | | | | |
| Alessandria | Acqui | 1 | — | 1 | — |
| » | Alessandria | 2 | — | 2 | — |
| » | Asti | — | 1 | — | 1 |
| » | Tortona | 1 | — | 1 | 1 |
| Ancona | Ancona | 3 | — | 7 | — |
| Aquila degli Abr | Aquila | 6 | — | 33 | — |
| » | Avezzano | 2 | — | 21 | — |
| Arezzo | Arezzo | 7 | 3 | 15 | 29 |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 7 | 1 | 85 | 9 |
| Avellino | Ariano di Puglia | 2 | — | 9 | — |
| » | Avellino | 1 | — | 8 | — |
| » | S. Ang. Lomb. | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Bari delle Puglie | Altamura | 1 | — | 2 | — |
| » | Bari | 3 | — | 29 | 4 |
| Belluno (*a*) | Belluno | 2 | 1 | 7 | 2 |
| » | Feltre | 1 | 2 | 2 | 3 |
| » | Pieve di Cadore | 2 | — | 8 | 3 |
| Benevento | Benevento | 1 | — | 4 | — |
| *Segue:* **Afta epizootica.** | | | | | |
| Benevento | Cerreto Sannita | 2 | — | 9 | — |
| » | S. Bartolomeo in G. | 2 | — | 8 | — |
| Bergamo | Bergamo | 12 | 2 | 61 | 6 |
| » | Clusone | 2 | — | 5 | — |
| Bologna | Bologna | 33 | 2 | 364 | 73 |
| » | Imola | 7 | — | 258 | 17 |
| » | Vergato | 9 | — | 125 | 2 |
| Caltanissetta (*a*) | Caltanissetta | — | 1 | — | 1 |
| » | Terranova di Sicilia | 1 | — | 1 | — |
| Campobasso | Campobasso | 5 | — | 22 | 4 |
| » | Isernia | 1 | — | 1 | — |
| » | Larino | 1 | — | 2 | — |
| Caserta | Piedimonte d'Alife | 2 | — | 2 | — |
| » | Sora | 1 | — | 1 | — |
| Chieti | Chieti | 3 | 3 | 104 | 24 |
| » | Lanciano | 7 | 4 | 175 | 18 |
| Como | Como | 5 | 3 | 22 | 13 |
| » | Lecco | 3 | 2 | 7 | 4 |
| » | Varese | 3 | 1 | 15 | 6 |
| Cosenza | Castrovillari | 10 | — | 29 | — |
| » | Cosenza | 1 | — | 2 | — |
| » | Paola | 5 | — | 20 | — |
| » | Rossano | 2 | — | 14 | — |
| Cremona | Casalmaggiore | 1 | 2 | 1 | 3 |
| » | Cremona | — | 1 | — | 1 |
| Cuneo | Alba | 2 | — | 4 | — |
| » | Cuneo | 2 | 2 | 16 | 9 |
| » | Mondovì | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ferrara | Cento | 2 | — | 3 | 3 |
| » | Comacchio | 3 | — | 27 | 3 |
| » | Ferrara | 8 | — | 176 | 96 |
| Firenze | Firenze | 22 | 1 | 90 | 21 |
| » | Pistoia | 1 | — | 1 | 5 |
| » | Rocca S. Casciano | 4 | — | 57 | 9 |
| » | S. Miniato | 9 | — | 26 | 2 |
| Forlì | Cesena | 3 | — | 4 | — |
| » | Forlì | 2 | 1 | 10 | 1 |
| » | Rimini | 1 | — | 14 | — |
| Genova | Albenga | 1 | — | 11 | 2 |
| » | Chiavari | — | 1 | — | 3 |
| » | Genova | — | 3 | — | 7 |
| » | Savona | 1 | 1 | 1 | 4 |
| » | Spezia | — | 1 | — | 3 |

*Segue:* **Afta epizootica.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto | Grosseto | 13 | 1 | 120 | 6 |
| **Lecce** | Brindisi | 1 | — | 1 | — |
| » | Lecce | 1 | — | 1 | — |
| » | Taranto | 2 | — | 4 | — |
| Livorno | Livorno | 1 | — | 1 | 1 |
| » | Portoferraio | — | 1 | — | 1 |
| **Lucca** | Lucca | 8 | — | 50 | 6 |
| Macerata (*a*) | Camerino | 2 | — | 8 | 7 |
| Mantova (*a*) | Mantova | 28 | 4 | 601 | 94 |
| Massa Carrara (*a*) | Castelnuovo di Garf. | 4 | — | 21 | — |
| » | Pontremoli | 4 | — | 26 | — |
| Milano | Lodi | 3 | 1 | 3 | 1 |
| » | Milano | 5 | 1 | 7 | 1 |
| **Modena** | Mirandola | 6 | — | 45 | 19 |
| » | Modena | 13 | 2 | 133 | 33 |
| » | Pavullo nel Frign. | 9 | — | 59 | 5 |
| Napoli | Castellammare di St. | 4 | 1 | 10 | 6 |
| » | Napoli | 1 | — | 1 | 2 |
| Novara | Domodossola | — | 1 | — | 10 |
| » | Novara | 1 | — | 1 | — |
| » | Varallo | 2 | — | 6 | — |
| » | Vercelli | 1 | — | 3 | 1 |
| Padova | Padova | 19 | 2 | 43 | 5 |
| Palermo (*a*) | Cefalù | 3 | — | 23 | — |
| » | Corleone | 1 | — | 6 | — |
| Parma | Borgo San Donnino | 9 | 2 | 28 | 62 |
| » | Borgotaro | 1 | 2 | 5 | 8 |
| » | Parma | 7 | 2 | 83 | 40 |
| Pavia | Mortara | 4 | — | 8 | 3 |
| » | Pavia | 6 | — | 8 | — |
| » | Voghera | 7 | 3 | 11 | 7 |
| Perugia | Foligno | 2 | — | 12 | 4 |
| » | Orvieto | 2 | — | 4 | 10 |
| » | Perugia | 5 | — | 22 | 6 |
| » | Rieti | 2 | — | 20 | 9 |
| » | Spoleto | 3 | 1 | 27 | 12 |
| » | Terni | 2 | — | 5 | 8 |
| Pesaro e Urbino | Pesaro | 2 | — | 3 | — |
| » | Urbino | 11 | 2 | 28 | 7 |
| Piacenza | Fiorenzuola d'Arda | 13 | — | 284 | 37 |
| » | Piacenza | 20 | — | 388 | 3 |
| Pisa | Pisa | 9 | 2 | 32 | 15 |
| » | Volterra | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Porto Maurizio (*a*) | Porto Maurizio | 2 | — | 2 | — |
| Potenza | Lagonegro | 10 | — | 33 | — |
| » | Matera | 7 | — | 35 | — |
| » | Melfi | 6 | — | 12 | — |
| » | Potenza | 16 | — | 44 | — |
| Ravenna | Faenza | 1 | 1 | 8 | 1 |
| » | Lugo | — | 2 | — | 3 |
| Ravenna | Ravenna | 3 | — | 54 | 1 |
| Reggio di Calabria | Gerace Marina | 1 | — | 1 | — |
| » | Palmi | 1 | — | 1 | — |
| » | Reggio di Calabria | 4 | — | 23 | — |
| Reggio Emilia | Guastalla | 6 | 5 | 21 | 29 |
| » | Reggio nell'Emilia | 7 | 5 | 32 | 49 |
| Roma (*a*) | Roma | 2 | — | 2 | — |
| » | Viterbo | 2 | — | 2 | — |
| Rovigo | Adria | 6 | — | 21 | — |
| » | Rovigo | 22 | 2 | 131 | 27 |
| Salerno | Campagna | 2 | 1 | 4 | 2 |
| » | Sala Consilina | 2 | 1 | 10 | 1 |
| » | Salerno | 1 | — | 3 | — |
| Siena | Montepulciano | 2 | — | 3 | — |
| » | Siena | 15 | 2 | 107 | 19 |
| Sondrio | Sondrio | 6 | — | 6 | 8 |
| Teramo (*a*) | Penne | 6 | — | 13 | — |
| » | Teramo | 7 | — | 10 | — |
| Torino | Aosta | 2 | — | 14 | — |
| » | Ivrea | 21 | — | 154 | — |
| » | Pinerolo | 16 | — | 184 | — |
| » | Susa | 14 | — | 232 | — |
| » | Torino | 19 | — | 264 | — |
| Treviso | Treviso | 12 | 20 | 15 | 39 |
| Venezia | Chioggia | 1 | — | 14 | — |
| » | Venezia | 17 | 9 | 36 | 31 |
| Verona | Verona | 13 | 5 | 23 | 11 |
| Vicenza | Vicenza | 9 | 2 | 17 | 6 |
| | | 727 | 125 | 5608 | 1051 |

**Malattie infettive dei suini.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Ancona | 2 | — | 14 | 9 |
| Arezzo | Arezzo | 1 | — | 5 | 3 |
| Avellino | S. Angelo dei Lomb. | 1 | — | 8 | — |
| Campobasso | Campobasso | 1 | — | 2 | — |
| Cosenza | Cosenza | 2 | — | 23 | 4 |
| Ferrara | Cento | 1 | — | 1 | — |
| Firenze | Firenze | 1 | — | 7 | 1 |
| Forlì | Forlì | 1 | — | 1 | — |
| Macerata (*a*) | Camerino | — | 1 | — | 3 |
| » | Macerata | — | 1 | — | 5 |
| Perugia | Terni | 1 | — | 4 | 1 |
| Pisa | Volterra | 1 | — | 1 | — |
| Potenza | Lagonegro | 1 | — | 1 | — |
| » | Potenza | 3 | — | 3 | — |
| Roma (*a*) | Viterbo | 1 | — | 1 | — |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 17 | 3 | 71 | 27 |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Morva.** | | | | | |
| Foggia (*a*) | Foggia | 1 | — | 1 | — |
| Potenza | Potenza | 1 | — | 1 | — |
| Roma (*a*) | Roma | 1 | — | 1 | — |
| | | 3 | — | 3 | — |
| **Farcino criptococcico.** | | | | | |
| Bari delle Puglie | Bari | — | 1 | — | 1 |
| Campobasso | Isernia | 1 | — | 1 | — |
| Napoli | Napoli | — | 1 | — | 1 |
| Piacenza | Piacenza | 2 | — | 2 | — |
| Roma (*a*) | Roma | 1 | — | 1 | — |
| | | 4 | 2 | 4 | 2 |
| **Rabbia.** | | | | | |
| Alessandria | Alessandria | — | 1 | — | 1 |
| Ancona | Ancona | — | 1 | — | 1 |
| Bari delle P. (*b*) | Bari | 1 | 2 | 1 | 2 |
| » | Barletta | — | 1 | — | 2 |
| Firenze | Firenze | — | 1 | — | 1 |
| Milano | Milano | — | 1 | — | 2 |
| Teramo (*a*) (*b*) | Teramo | — | 1 | — | 1 |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 1 | 9 | 1 | 11 |
| **Rogna.** | | | | | |
| Aquila degli Abr. | Aquila | 1 | — | 1 | — |
| » | Avezzano | 1 | — | 1 | — |
| » | Cittaducale | 1 | — | 9 | — |
| Bari delle Puglie | Bari | 1 | — | 1 | — |
| Bergamo | Treviglio | 1 | — | 1 | — |
| Campobasso | Isernia | 1 | — | 2 | — |
| Foggia (*a*) | Bovino | 1 | — | 1 | — |
| » | Foggia | 1 | — | 2 | — |
| » | San Severo | 3 | — | 5 | — |
| Lecce | Taranto | 1 | — | 1 | — |
| Macerata (*a*) | Camerino | — | 1 | — | 1 |
| Piacenza | Piacenza | 1 | — | 1 | — |
| Pisa | Pisa | — | 1 | — | 1 |
| Potenza | Potenza | 1 | — | 1 | — |
| Roma (*a*) | Velletri | 1 | — | 1 | — |
| Venezia | Venezia | 1 | — | 5 | — |
| | | 16 | 2 | 32 | 2 |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.** | | | | | |
| Roma (*a*) | Roma | 1 | — | 1 | — |
| **Colera dei polli.** | | | | | |
| Ancona | Ancona | — | 1 | — | 5 |
| Mantova (*a*) | Mantova | — | 1 | — | 2 |
| Perugia | Foligno | 1 | — | 28 | 10 |
| » | Orvieto | 1 | — | 22 | 10 |
| Ravenna | Faenza | — | 1 | — | 1 |
| | | 2 | 3 | 50 | 28 |
| **Morbo coitale maligno.** | | | | | |
| Alessandria | Alessandria | 1 | — | 1 | — |
| Mantova (*a*) | Mantova | 6 | — | 34 | — |
| Piacenza | Piacenza | 3 | — | 3 | — |
| | | 4 | 1 | 38 | — |

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero delle provincie con casi di malattie | Numero dei comuni con casi di malattie | Numero delle località con casi di malattie |
|---|---|---|---|
| Carbonchio ematico | 11 | 16 | 16 |
| Carbonchio sintomatico | 3 | 4 | |
| Afta epizootica | 58 | 852 | 665 |
| Malattie infettive dei suini | 14 | 20 | [illegible] |
| Morva | 3 | 3 | |
| Farcino criptococcico | 5 | 6 | 6 |
| Rabbia | 7 | 10 | 12 |
| Rogna | 12 | 18 | 34 |
| Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore | 1 | 1 | 1 |
| Colera dei polli | 4 | 5 | 78 |
| Morbo coitale maligno | 3 | 10 | 38 |
| Peste aviaria | — | — | — |
| Barbone dei bufali | — | — | — |

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 28 al 3 agosto 1919.

| GOVERNATORATO | DISTRETTO POLITICO | Numero dei Comuni infetti | | Numero delle stalle e pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati |
| | **Afta epizootica.** | | | | |
| Trentino | Ampezzo | 3 | — | 3 | — |
| » | Bolzano | 8 | — | 56 | 3 |
| » | Borgo | 4 | — | 11 | — |
| » | Brunico | 7 | 3 | 42 | 17 |
| » | Cavalese | — | 3 | — | 54 |
| » | Cles | 5 | 1 | 62 | 5 |
| » | Merano | 11 | — | 77 | 4 |
| » | Primiero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| » | Riva | 4 | 1 | 8 | 1 |
| » | Rovereto | 7 | 2 | 22 | 13 |
| » | Slandro | 17 | 2 | 329 | 48 |
| » | Tione | 8 | 1 | 19 | 1 |
| » | Trento | 19 | — | 137 | 7 |
| Venezia Giulia | Capodistria | 5 | — | 403 | 2 |
| » | Monfalcone | 2 | — | 8 | — |
| » | Parenzo | 1 | 2 | 9 | 15 |
| » | Pisino | 5 | | 66 | 275 |
| » | Pola | 5 | 1 | 174 | 2 |
| » | Volosca | 2 | — | 83 | — |
| | | 114 | 17 | 1518 | 448 |
| | **Rogna.** | | | | |
| Trentino | Bolzano | 11 | 1 | 30 | 1 |
| » | Borgo | 21 | — | 291 | — |
| » | Bressanone | 5 | 1 | 9 | 2 |
| » | Brunico | 2 | — | 4 | — |
| » | Cles | 10 | — | 41 | — |
| » | Mezzolombardo | 17 | — | 69 | — |
| » | Primiero | 3 | — | 6 | — |
| » | Riva | 10 | — | 109 | — |
| » | Tione | 22 | 9 | 77 | 43 |
| » | Trento | 1 | — | 2 | — |
| Venezia Giulia | Gorizia | 7 | — | 24 | — |
| » | Longatico | 3 | — | 5 | 1 |
| » | Monfalcone | 3 | — | 8 | — |
| | *Segue:* **Rogna.** | | | | |
| Venezia Giulia | Parenzo | 3 | 1 | 4 | 1 |
| » | Pisino | 4 | — | 15 | — |
| » | Pola | 5 | — | 62 | — |
| » | Postumia | 9 | — | 61 | 2 |
| » | Sesana | 4 | — | 10 | — |
| » | Tarvisio | 3 | — | 4 | — |
| » | Trieste | 3 | — | 15 | — |
| » | Volosca | 4 | — | 39 | — |
| | | 150 | 12 | 885 | 50 |
| | **Malattie infettive dei suini.** | | | | |
| Trentino | Riva | 2 | — | 2 | — |
| » | Slandro | — | 1 | — | 1 |
| Venezia Giulia | Longatico | — | 3 | — | 3 |
| | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | **Carbonchio sintomatico.** | | | | |
| Trentino | Rovereto | 1 | — | 2 | — |
| » | Slandro | — | 1 | — | 1 |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 |

**RIEPILOGO.**

| MALATTIE | Numero dei distretti politici | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattie | | |
| Afta epizootica | 19 | 131 | 1965 |
| Rogna | 21 | 162 | 935 |
| Malattie infettive dei suini | 3 | 6 | 6 |
| Carbonchio sintomatico | 2 | 2 | 3 |
| Vaiuolo ovino | — | — | — |
| Rabbia | — | — | — |

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISI.

Il giorno 11 corrente mese in Borgo Capannè, in Granaglione ed n Molino del Pallone, provincia di Bologna, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Bagni della Porretta.

Il giorno 12 settembre 1919 in Rovagnate, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del debito pubblico

### 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 0/0 | 31884 | Fabbriceria della Chiesa di S. Tomaso Apostolo in Caneva (Udine) . . . L. | 140 — |
| » | 31885 | Secolar Casa delle derelitte detta anche Collegio della provvidenza in Udine . . . » | 55 — |
| 3,50 0/0 | 31612 | Beneficio parrocchiale di Ipplis (Udine) . . . » | 17 50 |
| » | 301097 | Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ipplis (Udine). » | 14 — |
| » | 526223 | Intestata come la precedente . . . » | 21 — |
| » | 522969 | Intestata come la precedente . . . » | 21 — |
| » | 726984 | Beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Ipplis (Udine) . . . » | 24 50 |
| » | 28088 | Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) amministrata dalla propria fabbriceria . . . » | 10 50 |
| » | 28415 | Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . » | 542 50 |
| » | 94496 | Chiesa parrocchiale in Cappella Maggiore (Treviso) . . . » | 3 50 |
| » | 95473 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . » | 10 50 |
| » | 109574 | Intestata come la precedente . . . » | 42 — |
| » | 121996 | Intestata come la precedente . . . » | 33 50 |
| » | 126570 | Intestata come la precedente . . . » | 7 — |
| » | 130649 | Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . » | 17 50 |
| » | 213362 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Cappella Maggiore (Treviso) . . . » | 38 50 |
| Cons. 5 0/0 (1917) | 1803 | Curazia di coltura in comune di Polcenigo (Udine) . . . » | 165 — |
| » | 28614 | Beneficio curaziale di coltura di Polcenigo (Udine) . . . » | 10 — |
| P. N. 4,50 0/0 | 5360 | Battistella Aderbale fu Lino, minore, sotto la patria potestà della madre Zamparo Elisa fu Giovanni Battista, ved. Battistella Lino, dom. in Udine . . . » | 94 50 |
| 3,50 0/0 | 522520 | Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò di Bueris in Magnano (Udine) . . . » | 10 50 |
| » | 534682 | Fabbriceria della Veneranda chiesa di S. Nicolò di Bueris, frazione di Magnano (Udine) . . . » | 3 50 |
| » | 555164 | Chiesa di S. Nicolò di Bueris Magnano in Riviera (Udine) . . . » | 7 — |
| » | 715245 | Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò in Bueris frazione del comune di Magnano in Riviera (Udine) . . . » | 140 — |
| 3.50 0/0 (1902) | 7950 | Chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Bueris in Magnano (Udine) pel legato Rumiz . . . » | 7 — |
| 3,50 0/0 | 326252 | Sporeni Annibale di Giacinto, dom. in Udine. Vincolata . . . » | 24 50 |
| » | 620731 | Intestata come la precedente, dom. a Palmanova (Udine). Vincolata . . . » | 17 50 |
| » | 754999 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . » | 38 50 |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 755000 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . L. | 31 50 |
| » | 166152 | Chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Pasian di Prato (Udine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 213 50 |
| » | 196018 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 108 50 |
| » | 610842 | Chiesa di S. Giacomo Apostolo in Pasian di Prato (Udine) . . » | 10 50 |
| » | 729095 | Fabbriceria di Pasian di Prato (Udine) . . . . . . . . . . . . » | 52 50 |
| » | 689985 | Paciani Luigi fu Sebastiano, dom. a Cividale del Friuli (Udine). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 70 — |
| » | 775030 | Cesa Caterina fu Vittorio Stefano, nubile, domic. a Caneva di Sacile (Udine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 49 — |
| » | 775031 | Cesa Vittorio fu Vittorio Stefano, dom. a Caneva di Sacile (Udine) » | 49 — |
| » | 778300 | Cesa Maria fu Vittorio Stefano, nubile, interdicenda, sotto l'Amministrazione provvisoria della sorella Cesa Caterina, nubile, dom. a Caneva (Udine). . . . . . . . . . . . . . . . » | 49 — |

Roma, 1° settembre 1919. *Il direttore generale* : GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 10). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 0/0 | 37297 | 25 — | Ferrucci Rosaria fu Carlo moglie di Iannone Alfonso, dom. a Salerno, con usufrutto a Ferrucci Maria fu *Carlo*, nubile, dom. a Salerno | Ferrucci Rosaria, ecc., come contro, con usufrutto a Ferrucci Maria fu *Michele*, nubile, dom. a Salerno |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 settembre 1919 *Il direttore generale*: GARBAZZI.

# CONCORSI

## MINISTERO per l'industria, il commercio e il lavoro

*Ispettorato generale dell'insegnamento industriale*

### BANDO DI CONCORSO al posto di direttore nella R. scuola industriale di Catania (1° e 2° grado)

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato dell'insegnamento industriale), il concorso al posto di direttore della R. scuola industriale di Catania con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse alla scuola.

Lo stipendio annuo è stabilito in L. 7000, oltre il compenso di L. 2000 annue per la direzione della scuola di 1° grado ed oltre la indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità, la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 7000 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno fino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 10,600.

Il direttore prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

(1) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il Ministero del te

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni ed in prove grafiche.

Ai candidati verrà inoltre dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ciascun concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classifica di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto è conferito al candidato risultato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo al successivo classificato, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Il candidato che sarà dichiarato idoneo potrà, sempre in ordine di graduatoria, essere nominato in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per il quale è aperto l'attuale concorso, pur chè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale insegnamento industriale) con carta da bollo di L. 2.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in plico separato con ricevuta di ritorno entro il 12 novembre 1919.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere industriale;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno nel proprio interesse come pure raccolta di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso. È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad tre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato che sono nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

soro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Il contributo è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Sulla domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso. Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso. La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 18 settembre 1919.

*Per il ministro*: RUINI.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO** — Giovedì, 14 agosto 1919

(*Continuazione*)

*Presidenza del presidente* BONASI.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo si associa alla commemorazione del senatore Tamì che fu uomo di dignità e rappresentò la tradizione amministrativa italiana, quella buona che è la forza della vita dello Stato.

Ne conobbe le angoscie quando la regione in cui nacque fu invasa dal nemico; ma egli ebbe la gioia di vederla libera prima di chiudere gli occhi.

Come direttore generale del Fondo per il culto, in momenti difficili nei rapporti tra Stato e chiesa, egli seppe portare spirito di misura e di serenità e seppe mitigare le asprezze (Approvazioni generali).

(*Continua*).

### CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO** — Venerdì, 12 settembre 1919

(*Continuazione*)

*Presidenza del presidente* MARCORA.

DI GIORGIO. Quel generale, anche sotto il peso delle gravi accuse che gli si muovono, può essere felice di aver salvato l'esercito e la Patria! (Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).

Non intende attenuare la gravità del disastro di Caporetto, che è stato anzi più grave di quelli subiti da altri eserciti, ma è certo che attraverso a quel disastro, siamo arrivati a Vittorio Veneto.

Anche nella seconda armata, su cui si fa gravare la maggiore responsabilità del disastro, si sono avuti episodi gloriosi.

I nomi di coloro che sul Piave arrestarono la marcia del nemico meritano di essere segnalati alla riconoscenza del paese. (Commenti).

L'oratore, concludendo, osserva che il merito della vittoria non

è stato soltanto di coloro che sono venuti all'ultimo momento; essa è stata la conseguenza di tre anni di guerra, per virtù anche di coloro che si erano battuti ed erano caduti nei primi due anni e mezzo della guerra.

A tutti dunque i soldati della nostra guerra, a tutti i caduti così della prima come dell'ultima ora, a coloro che hanno combattuto così nella sconfitta come nel trionfo, vada il saluto memore e riconoscente della patria! (Vive approvazioni ed applausi — Commenti all'estrema sinistra — Molte congratulazioni).

BOSELLI. (Segni di viva attenzione), per fatto personale, non discuterà gli apprezzamenti politici del precedente oratore, circa il Gabinetto che l'oratore ha avuto l'onore di presiedere, ma non può non rilevare alcune particolari affermazioni.

All'accusa di aver abdicato tutti i poteri del Governo nelle mani del generale Cadorna, osserva che questi riuniva in sè le funzioni di capo dello stato maggiore e quelle del Comando supremo. Di qui la latitudine dei poteri di cui era investito.

Ricorda che per espressa disposizione di regolamento, il generale Cadorna era interamente, ed egli solo, responsabile della condotta della guerra.

Di questa condotta della guerra il Governo non poteva e non doveva ingerirsi: sarebbe stata grave colpa e grave errore il farlo.

Quanto al grande numero degli esonerati, l'oratore non omise di chiederne le ragioni al Comando supremo, e queste gli furono date.

Osserva che il Governo non mancò di seguire attentamente le vicende della guerra, e di essere informato delle operazioni, non escludendo però che queste informazioni giungessero talvolta al Governo alquanto tardive.

Così pure afferma che il Governo non omise di tenere il generale Cadorna al corrente della linea generale della nostra politica estera, e volle anzi che egli partecipasse come capo supremo delle nostre forze ad importanti conferenze internazionali.

Quanto alla guerra con la Germania, essa fu dichiarata dal Ministero presieduto dall'oratore, non appena assunse il potere, notando però che la guerra già esisteva di fatto, perchè già i sottomarini tedeschi sotto bandiera austro-ungarica siluravano le nostre navi nell'Adriatico, del che si trovò poi a Pola la prova documentata.

Respinge l'addebito di non essersi occupato della propaganda diretta a deprimere il morale nell'esercito.

Dichiara che i prefetti raccomandavano un'opera di pacificazione politica, anche ad evitare possibili violenze che sarebbero state fatali alle stesse sorti della guerra.

L'oratore è anche ora convinto della opportunità e della saggezza di quella politica, informata a quel desiderio di concordia che fu il programma del Ministero presieduto dall'oratore (Vive approvazioni — Applausi).

Il generale Cadorna era convinto che la propaganda contraria alla guerra fosse la causa vera della depressione del morale dell'esercito, come la ripercussione di tale propaganda era la causa precipua della forza degli eserciti nemici.

Ma questi, osserva l'oratore, si sono sfasciati. E noi abbiamo vinto! (Vive approvazioni — Vivi applausi).

Afferma, del resto, che non mancò di prendere quotidiani accordi col Ministero dell'interno per prevenire e reprimere qualsiasi azione di uomini singoli o di partito, che potesse essere pregiudizievole alla guerra.

Su ciò l'oratore ebbe pienamente solidale il ministro dell'interno ed il Consiglio dei ministri, che unanime approvò la linea di condotta che si seguiva nella politica interna. Di questo, del resto, l'oratore assume intera la responsabilità. (Approvazioni).

Il generale Cadorna assistette ad una delle riunioni del Consiglio dei ministri, in cui si trattò della politica interna in relazione alla guerra.

Non pochi erano i fatti d'ordine disciplinare militare, a cui il generale Cadorna attribuiva una origine ed una natura politica. (Commenti).

L'oratore respinge quindi l'addebito di non aver preso a cuore il morale dell'esercito, che fu invece sua cura e suo pensiero costante. Afferma di aver fatto quanto era in poter suo e dei suoi colleghi per tenere alto il morale dell'esercito e salda la resistenza del paese. (Approvazioni — Applausi).

Per giustizia verso i colleghi, deve ricordare che i mesi del suo Governo furono i più gravi della lunga guerra.

La Russia aveva defezionato, ancora non si poteva fare assegnamento sull'aiuto americano; da ogni parte venivano proposte insidiose di pace.

Gravissimi momenti di angoscia trascorse l'oratore co' suoi colleghi. Ma non si pente di aver resistito alle proposte insidiatrici, fossero esse di una pace germanica o di una pace francese che si tesseva in Italia. (Commenti — Approvazioni — Applausi).

Ricorda che il suo Ministero rappresentò la concentrazione dei partiti per la grande guerra italiana.

A questo principio l'oratore ed i suoi colleghi si mantennero fermamente costanti.

Conclude affermando che se il suo cuore sanguinò nei giorni nefasti di Caporetto, ha però ora il supremo conforto di vedere finalmente la nostra bandiera baciata dalla vittoria, e l'unità d'Italia compiuta, o pressochè compiuta, ma il cui compimento, se non potremo vedere noi, vedranno certamente i nostri figli. E questa, che fu l'aspirazione di tutta la sua vita, è il supremo voto della sua vecchiaia. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Congratulazioni — Commenti — La seduta è sospesa per alcuni minuti).

ALBRICCI, ministro della guerra. (Segni d'attenzione), crede anch'egli che di avvenimenti come quelli di cui si discute, solo giudice imparziale può essere la storia.

Errori furono certo commessi, ma quale somma di enormi difficoltà si sono dovute affrontare e quali grandi cose sono state fatte!

Il Governo ha preso provvedimenti, ed egli come ministro della guerra ne assume la responsabilità che gli compete. Ma la Camera comprenderà, come essendo egli stato uno degli attori degli avvenimenti, debba serbare una grande discrezione.

*(Continua)*.

# CRONACA ITALIANA

**Il XX Settembre**. — Roma ha celebrato degnamente la ricorrenza anniversaria della sua unione alla madre patria.

Il sindaco ha pubblicato un nobile manifesto ed ha inviato a S. M. il Re un telegramma al quale il Sovrano ha risposto col seguente:

« Sindaco di Roma.

« Ricambio cordialmente il saluto ch'Ella mi rivolge in nome di Roma.

« Usciti dalla più grande guerra con la più grande vittoria noi possiamo oggi solennizzare il risultato dell'opera compiuta.

« Dopo tanti sacrifici e tante sofferenze, sia frutto della vittoria la pace nobile e serena e segua all'ansia delle armi il fervore delle opere. L'Italia per compiere i suoi alti destini vuole la concordia degli animi e dell'azione. La fede che ci ha sorretto nel passato ci sorreggerà ancora.

« VITTORIO EMANUELE ».

La città era imbandierata. Nella mattinata tutte le scolaresche, gli educatorii, le rappresentanze di Istituti scolastici ecc., riunendosi in Campidoglio, portarono fra applausi corone d'alloro laddove vittoriosi i soldati d'Italia entrarono per la breccia gloriosa in Roma. Vennero pronunziati applauditi discorsi.

In Campidoglio, pure nella mattinata ebbe luogo la cerimonia del conferimento del premio « Luca Seri », presenti le autorità

comunali, scolastiche e militari. Parlò applaudito l'assessore per la pubblica istruzione avv. Di Benedetto.

Nel pomeriggio, la Giunta municipale, con a capo il sindaco, si recò al Pantheon a deporre grandi corone d'alloro sulle tombe dei Re Vittorio Emanuele II e Umberto I, e, quindi si avviò verso porta Pia, dove pure traeva un immenso corteo di associazioni politiche con musiche e bandiere e gran folla acclamante.

La cerimonia commemorativa riuscì grandiosa. Parlarono il sindaco e il comm. Ludovisi, e numerose corone vennero deposte sulla lapide ricordante la breccia gloriosa.

Da tutte le città d'Italia, dalle più lontane nostre colonie, si hanno notizie che la storica data venne vivamente festeggiata. La commemorazione ebbe una particolare nota di entusiasmo nelle città redente.

**La Repubblica di San Marino e la vittoria italiana.** — A San Marino è stata murata una lapide marmorea sul palazzo del Governo, portante scolpiti l'ordine del giorno del generale Diaz dopo la grande vittoria delle nostre armi, e l'epigrafe seguente:

*La Comunità di San Marino la fida di Roma - in lotte nel nome dell'Augusta Madre secolare - custode delle genti sante - a esuli veggenti e magnanimi ribelli asilo certo - nell'ora che del diritto italico - saluta il trionfo sopra ogni barbarie - questo marmo all'ammirazione alla cura dei posteri - manda e lega.*

All'ordine del giorno seguitano queste altre parole:

*Per senato Consulto XXIV maggio e V e X giugno MCXIX - celebrandosi il quarto annuale della guerra dichiarata - dall'Italia all'Austria.*

Seguono i nomi dei Consoli.

**Nelle terre redente.** — In seguito alla firma del trattato di pace con l'Austria che annette all'Italia cinque comuni della Valle di Sesto, situati oltre la linea d'armistizio e precisamente Sesto, San Candido, Piano e Monte Wierschael-Wiennebach, con complessivi tremila abitanti, l'on. Credaro si è recato sui luoghi allo scopo di studiare gli urgenti provvedimenti per l'approvvigionamento della popolazione, per la pubblica sicurezza, per la sorveglianza doganale sulla nuova linea, pel cambio eventuale della valuta, ecc.

A San Candido ha avuto luogo una conferenza col capitano distrettuale di Lienz e coi funzionari dell'Austria tedesca allo scopo di trattare circa il passaggio dell'Amministrazione.

Durante il suo viaggio l'on. Credaro ha visitato Livinallongo, studiando il problema della sua sollecita ricostruzione, Cortina d'Ampezzo e le valli di Budin e di Cardona, interessandosi alla fiorente industria dell'intaglio del legno.

**Nelle vicinanze di Trento,** laddove le nostre truppe irruppero nella linea austriaca il 3 novembre dell'anno decorso, aprendo eroicamente la via alle truppe liberatrici verso la mèta agognata, è stato inaugurato un monumento marmoreo che ricorda la storica impresa. Erano presenti l'on. Credaro, il generale Pecori-Giraldi, il senatore Zippel, mons. Endrici, vescovo di Trento, il generale Amantea ed altre autorità.

Pronunciarono discorsi il comandante il gruppo alpini e il generale Pecori Giraldi.

**Il Congresso del Club alpino si è riunito ieri a Trieste.** — Al Municipio ebbe luogo un solenne ricevimento e fra profonda emozione venne presentato l'omaggio degli alpinisti italiani a Trieste redenta, consistente in una artistica targa di bronzo commemorante l'avvenimento.

Furono pronunziati applauditi discorsi.

Alla sera ebbe luogo un banchetto in onore delle autorità locali, dove scambiaronsi patriottici brindisi.

Compiute varie visite nelle località vicine a Trieste il Congresso si scioglierà.

**Marina militare.** — Le RR. navi-scuola *Flavio Gioia* e *Amerigo Vespucci* sono giunte a Catania. A bordo tutti bene.

**Fenomeni tellurici.** — L'altrieri mattina, verso le ore 11, a Firenze è stata avvertita una leggera scossa di terremoto. Nessun danno.

## TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 19. — Stamani ha avuto luogo al Quay d'Orsay la consegna delle condizioni di pace alla delegazione bulgara.

Il capo della delegazione bulgara, Teodoroff, ricevuto il documento, ha detto che la Bulgaria costrettavi da un potere nefasto, si gettò in una guerra insensata.

Noi comprendiamo tutta l'estensione e la gravità della nostra responsabilità.

Teodoroff si è diffuso nel riconoscimento di tali responsabilità; ha messo in evidenza l'opera nefasta di Re Ferdinando: ha protestato infine delle pacifiche e operose intenzioni del popolo bulgaro, liberato dagli avvenimenti del settembre e ottobre 1918 dalla lunga tirannia che coartava la sua volontà.

Teodoroff ha concluso domandando alla conferenza di risparmiare la servitù al popolo bulgaro, di rendere giustizia alla nazione bulgara e ai suoi diritti, di accordare i mezzi per ricostituire il piccolo Stato nei confini legittimi che la storia, l'etnografia e gli atti internazionali gli hanno perentoriamente fissato. E se questi diritti debbano venir contestati, noi domandiamo il plebiscito delle popolazioni.

PARIGI, 21. — Theodoroff e quasi tutti i membri della delegazione bulgara sono partiti stanotte da Parigi coll'*Orient Express*

*** Si ha da Magonza:

Un importante Congresso al quale assistevano i delegati di tutte le regioni renane, è stato tenuto a Colonia.

Si è discussa la questione della repubblica renana, e, malgrado i discorsi dei delegati del governo centrale di Berlino, è stata approvata alla quasi unanimità la nomina di una Commissione incaricata di reclamare in luogo dell'autonomia futura promessa dalla Prussia una autonomia reale, con la creazione di un Parlamento renano.

Il Congresso ha domandato pure che gli interessi degli abitanti delle regioni occupate dagli alleati siano rappresentati presso l'alto comando da un'assemblea elettiva.

BERNA, 21. — Il Consiglio nazionale ha approvato con 98 voti contro 58 una mozione presentata dalla maggioranza che tende ad aggiornare la discussione circa l'entrata della Svizzera nella Società delle nazioni fino a che la situazione non sia completamente chiarita ed i principali firmatari del trattato di pace non abbiano aderito alla Società stessa.

MELBOURNE, 20. — La Camera dei rappresentanti ha approvato il trattato di pace con la Germania e la Convenzione anglo-francese per la protezione della Francia in caso di attacco non provocato.

ZURIGO, 21. — Si ha da Vienna: I giornali pubblicano la seguente nota ufficiosa:

Il cancelliere Renner ha ricevuto le missioni diplomatiche e militari delle potenze dell'Intesa.

Egli ha espresso il desiderio dell'Austria di ristabilire relazioni amichevoli con le potenze stesse ed ha dichiarato che invierà ad ogni potenza una nota per chiedere la ripresa delle relazioni diplomatiche.

I rappresentanti delle potenze hanno risposto che non vedevano alcun ostacolo alla ripresa delle relazioni ed hanno assicurato che si interessano alla situazione dell'Austria e che invieranno relazioni alla Conferenza della pace sulla crisi del carbone.

Renner ha rivolto un appello a tutte le grandi potenze nel quale chiede loro di salvare il paese in pericolo e le ringrazia per l'opera dei loro rappresentanti che dall'armistizio sino alla conclusione della pace cercarono di migliorare la situazione dell'Austria.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.